



COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA
PROVINCIA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO
n. 04 del 21.01.2014

**OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE – DOTT. ALBERTO CORSINI -
QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190.**

IL SINDACO

PREMESSO che, con legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, approvata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la citata legge, in ambito nazionale, individua la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (oggi A.N.A.C.) - di cui all’art. 13 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – quale Autorità nazionale anticorruzione e prevede, inoltre, che vi siano altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTI:

- l’art. 1, commi 7, 8, 10 e 14, legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che: “7. *A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. 8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. 10. Il responsabile*

individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività”;

- l'art. 1, comma 59, legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che: “ *Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;*

VISTA la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica che fornisce i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle norme introdotte dalla legge 190/2012, con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione, rispetto al quale fornisce anche alcuni chiarimenti per quanto riguarda i requisiti, la durata, il trattamento economico dell'incarico, le funzioni ed i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e la relativa responsabilità. In particolare, tale circolare:

- evidenzia che la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione deve essere comunicata alla CIVIT, che ha dedicato un'apposita sezione del sito istituzionale alla raccolta dei relativi dati;
- indica la *ratio* della norma che, per gli enti locali, stabilisce direttamente il criterio di designazione, prevedendo che il responsabile sia individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione. Precisa, infatti, che “*la ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al segretario che, secondo l'articolo 97 del d.lgs. 267 del 2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”;*
- precisa che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

- segnala l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione (ad es. uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio);
- sconsiglia la nomina del responsabile dell'Ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione; in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;

VISTI:

- l'art. 4, comma 1, lettera e), decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale *“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: (omissis) e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni”*;
- l'art. 50, comma 10, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'art. 97, comma 4, lettera d), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Segretario comunale *“esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia”*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 13 marzo 2013 con cui la CIVIT, esprimendosi in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, il titolare di tale potere di nomina, *“salvo che il Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, riconosca alla Giunta o al Consiglio una diversa funzione”*;

RICHIAMATO il decreto n. 04 del 27.12.2013 del Sindaco del Comune di Ceresole Reale con il quale è stato nominato il dott. Alberto CORSINI, nato a Saluzzo (CN), il 06.09.1971, iscritto all'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sezione Piemonte, n. Albo 8445, quale Segretario comunale titolare della Segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Ceresole Reale (capo-convenzione) — Chianocco – San Giorio di Susa;

RITENUTO, pertanto, per tutti i sopraesposti motivi, opportuno procedere alla nomina del Segretario comunale, dott. Alberto CORSINI, nato a Saluzzo (CN), il 06.09.1971, iscritto all'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sezione Piemonte, n. Albo 8445, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune dalla data odierna sino alla scadenza del mandato elettorale;

RITENUTO opportuno, ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, che il presente decreto:

- sia pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia comunicato alla Giunta ed al Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area amministrativa/contabile/vigilanza e tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis,

comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. 18.08.2000, n. 267, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;

DECRETA

1. DI NOMINARE il Segretario comunale, dott. Alberto CORSINI, nato a Saluzzo (CN), il 06.09.1971, iscritto all'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sezione Piemonte, n. Albo 8445, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune dalla data odierna sino alla scadenza del mandato elettorale;
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune all'interno della Sezione "*Amministrazione trasparente*", ai fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi;
4. DI COMUNICARE la nomina disposta con il presente provvedimento alla Giunta ed al Consiglio comunale;
5. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

San Giorio di Susa, 21 gennaio 2014

IL SINDACO

F.to Danilo BAR

Per accettazione: f.to Dr. Alberto Corsini

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene rilasciato il seguente parere:

1. **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTO di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
San Giorio di Susa, 21/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paolo NOVELLI

=====

PUBBLICAZIONE

N. ____/2014 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____.

San Giorio di Susa, _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI